



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2013
(OR. en)**

17697/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0039 (COD)**

**CODEC 2945
COMER 288
WTO 343
COWEB 183
USA 66
ACP 210
COEST 403
NIS 84
SPG 21
UD 330
PE 606**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei rappresentanti permanenti / Consiglio

Oggetto: **ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA
LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO**
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda
le procedure di adozione di determinate misure
– Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo dal 9 al 12 dicembre 2013)

I. VOTAZIONE

Poiché non sono stati adottati emendamenti, il presidente del Parlamento europeo ha
dichiarato approvata la posizione del Consiglio in prima lettura.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento europeo è allegato alla presente nota.

II. ADOZIONE DI ATTI LEGISLATIVI IN SEGUITO ALLA SECONDA LETTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il Parlamento europeo ha approvato la posizione del Consiglio in prima lettura, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera a), del TFUE.

Dopo la firma del presidente del Parlamento europeo, del presidente del Consiglio e dei Segretari generali delle due istituzioni, l'atto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

Modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13283/1/2013 – C7-0411/2013),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0082),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0421/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione degli Stati membri e delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione, unitamente a tutte le dichiarazioni allegate alla presente risoluzione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 126.

**Dichiarazione comune relativa all'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009
e all'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che l'inserimento dell'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009 sia giustificato esclusivamente in virtù delle caratteristiche specifiche di tali regolamenti prima della loro modifica per mezzo del presente regolamento. Pertanto, la presenza di una disposizione come quella di cui ai suddetti articoli è esclusivamente limitata ai regolamenti in questione e non costituisce un precedente per l'elaborazione di atti legislativi futuri.

A fini di chiarezza, per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione resta inteso che l'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009 non introducono procedure decisionali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Dichiarazione degli Stati membri sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011 in relazione ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009

Quando uno Stato membro suggerisce una modifica a un progetto di misura antidumping o a un progetto di misura in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 ("regolamenti di base"), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011, esso:

- a) provvede affinché la modifica sia presentata in tempo utile, rispettando le scadenze fissate nei regolamenti di base e tenendo conto della necessità che la Commissione disponga di tempo sufficiente per svolgere, se del caso, le eventuali procedure di comunicazione e per valutare adeguatamente la proposta, e che il comitato esamini gli eventuali progetti di modifica presentati;
- b) provvede affinché la modifica proposta sia coerente con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e con i pertinenti obblighi internazionali;
- c) fornisce una giustificazione scritta che indica almeno il nesso tra la modifica suggerita e i regolamenti di base e i fatti emersi dall'inchiesta, ma che può contenere anche altre argomentazioni giudicate opportune dallo Stato membro che propone la modifica.

Dichiarazione della Commissione

relativa ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009

La Commissione riconosce l'importanza che gli Stati membri ricevano, ove previsto dai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 ("i regolamenti di base"), informazioni che consentano loro di contribuire all'adozione di decisioni pienamente ponderate e si adopererà per raggiungere questo obiettivo.

* * *

Per chiarezza, la Commissione interpreta il riferimento alle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 come l'obbligo per la Commissione, tranne in casi di estrema urgenza, di chiedere il parere degli Stati membri prima di adottare dazi antidumping o dazi compensativi provvisori.

* * *

La Commissione provvederà a gestire efficacemente tutti gli aspetti dei procedimenti antidumping e dei procedimenti in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) No 597/2009, compresa la possibilità che gli Stati membri suggeriscano modifiche, al fine di garantire che le scadenze fissate e gli obblighi nei confronti delle parti interessate stabiliti nei regolamenti di base siano rispettati e che le eventuali misure finali adottate siano coerenti con gli elementi fattuali emersi dall'inchiesta e con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e siano in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione.

Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del regolamento (UE) n .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure avrà come conseguenza un considerevole numero di modifiche degli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1° giugno 2014.

Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati

Nel contesto del regolamento (UE) n .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno preso al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.